



TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

Udienza del 18 settembre 2018

Alle ore 9:10 sono comparsi l'Avv. Chiara Bimbi per l'attore, presente personalmente, e l'Avv. Simone Leo per la convenuta, il quale contesta la ritualità delle produzioni documentali allegate dall'attore con le note conclusive.

L'Avv. Bimbi rileva che trattasi di documenti inseriti nelle note conclusive ai soli fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a discutere la causa.

I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni precisate all'udienza del 23.03.2018 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive.

Il Giudice all'esito della discussione orale della causa pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **5387/2014 R.G.** tra le seguenti parti:

COLOMBINI ANDREA, in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione culturale PUCCHINI E LA SUA LUCCA, nonché quale legale rappresentante dell'associazione culturale PUCCHINI E LA SUA LUCCA FESTIVAL, C.F. CLM NDR 68L08 E715W, elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Chiara Bimbi, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

attore

contro

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCHINIANO, P.IVA. 01406060465, in persona del legale rappresentante pro tempore Adalgisa Mazza, elettivamente domiciliata in Camaiore (LU),



fraz. Capezzano Pianore, presso lo studio dagli Avv.ti Giuseppe Dati e Simone Leo, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta

convenuta

* * * * *

Posizione delle parti

Colombini Andrea, in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione culturale "PUCCINI E LA SUA LUCCA" e dell'associazione culturale "PUCCINI E LA SUA LUCCA FESTIVAL", conveniva in giudizio la Fondazione Festival Pucciniano, affinché, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale della convenuta dovuta a comportamenti diffamatori posti in essere nei suoi confronti, la stessa venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore e dalle associazioni da lui rappresentate, ammontanti ad € 3.500.000,00, o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.

A fondamento della domanda l'attore, premesso di essere Presidente e Direttore artistico delle associazioni culturali non profit "PUCCINI E LA SUA LUCCA" e "PUCCINI E LA SUA LUCCA FESTIVAL", aventi lo scopo di promuovere la musica del compositore Giacomo Puccini, allegava che il Tribunale di Marchi e Brevetti di Firenze, a seguito di ricorso della Fondazione Festival Pucciniano, aveva inibito *«alla Associazione "The Caledonian Academy of Tuscany" l'utilizzo del termine "Festival Puccini" o "Festival Pucciniano", precisando però che il termine "festival" ha di per sé una mera funzione definitoria ed il suo uso non può da solo essere inibito e che la "parola "Puccini" di per sé non può essere oggetto di esclusiva»*.

Assumeva poi che, a seguito del succitato provvedimento inibitorio, la convenuta si era resa responsabile nei confronti dell'attore e delle associazioni da lui rappresentate di una serie di comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'aver presentato in data 5.06.2008 una querela nei confronti di Andrea Colombini, accusandolo infondatamente di aver violato, dal marzo 2006 al 5.06.2008, il succitato provvedimento del Tribunale di Marchi e Brevetti di Firenze e chiedendo che il medesimo venisse perseguito per il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., pur essendo pienamente consapevole del fatto che l'attore non era e non è mai stato legale rappresentante della The Caledonian Academy of Tuscany;



- nell'aver richiesto un pignoramento mobiliare presso la biglietteria degli eventi organizzati dalle associazioni "PUCCINI E LA SUA LUCCA" e "PUCCINI E LA SUA LUCCA FESTIVAL", anziché dall'associazione The Caledonian Academy of Tuscany, nuocendo gravemente all'immagine di tali associazioni e dello stesso Andrea Colombini;
- nell'aver indotto la pubblicazione della sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Lucca (di condanna del Colombini per il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p.) sui quotidiani il "Corriere della Sera", "La Repubblica" e "La Nazione", nuocendo gravemente all'immagine di tali associazioni e dello stesso Andrea Colombini;
- nell'aver inviato, prima della proposizione della querela, varie lettere ad Enti, quali la Provincia di Lucca e il Teatro "Verdi" di Montecatini Terme, nelle quali veniva diffamata la persona di Colombini Andrea, diffidandosi gli Enti ad intrattenere rapporti artistici e commerciali con lui.

Allegava, inoltre, che la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto Colombini Andrea con formula "perché il fatto non costituisce reato", a riprova della campagna diffamatoria della convenuta, da cui erano conseguiti per l'attore e per le associazioni da lui rappresentate ingenti danni patrimoniali conseguenti alla perdita di contributi pubblici e al sostenimento di spese legali per i due gradi del giudizio penale, nonché danni non patrimoniali per la lesione della propria immagine e di quella delle associazioni da lui rappresentate, danni tutti quantificabili nell'importo complessivo di € 3.500.000,00.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Fondazione Festival Pucciniano eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno relativo all'asserita sua responsabilità extracontrattuale, stante la proposizione dell'azione oltre cinque anni dopo la querela.

Chiariva comunque, in fatto, che il Tribunale di Marchi e Brevetti di Firenze aveva condannato l'associazione The Caledonian Academy of Tuscany a cessare l'utilizzo associato delle espressioni "Festival" e "Puccini" o "Pucciniano", poiché tale uso rappresentava un atto di concorrenza sleale per confusione nei confronti della Fondazione Festival Pucciniano, fissando una penale pari ad € 500,00 per ogni singola violazione.

Allegava poi di avere legittimamente proposto querela nei confronti di Andrea Colombini poiché, quale Presidente della The Caledonian Academy of Tuscany, non si era astenuto dall'uso dei suddetti segni distintivi, tale essendosi qualificato all'Ufficiale Giudiziario del



Tribunale di Lucca in data 22.09.2006 in occasione della notifica di un atto di precetto avente come destinataria l'associazione The Caledonian Academy of Tuscany.

La convenuta contestava, inoltre, la sussistenza di qualsivoglia suo comportamento illegittimo, non essendo revocabile in dubbio la violazione reiterata del provvedimento inibitorio da parte dell'associazione The Caledonian Academy of Tuscany e, per essa, di Colombini Andrea (accertata dal giudice penale di primo grado e mai posta in discussione dalla Corte d'Appello), oltre che la non configurabilità di un nesso causale tra i comportamenti asseritamente illeciti dedotti *ex adverso* e i lamentati e non dimostrati danni.

Ritenendo la presente azione promossa dalla controparte in male fede, la convenuta invocava infine la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree.

Motivi della decisione

§ 1.

Sebbene vi siano questioni di rito inerenti, sia la legittimità dell'istanza di rimessione in termini proposta dall'attore, finalizzata al deposito tardivo della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e della conseguente ammissibilità (o meno) delle istanze istruttorie avanzate con tale memoria, sia l'ammissibilità (o meno) dei documenti depositati dall'attore in allegato alle note conclusive (tutti recanti date antecedenti alla instaurazione del giudizio ed in astratto nella disponibilità dell'attore, essendo sufficiente per il loro ottenimento proporre istanza di accesso agli atti amministrativi, che ben avrebbe potuto, *rectius* dovuto, essere avanzata dall'attore prima del giudizio o quantomeno entro i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.), appare opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione (di merito) di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in virtù del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., *ex plurimis*, Cass. 28.05.2014 n. 12002). Ciò è reso possibile per il fatto che la sentenza non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo



quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dalla parte attrice.

§ 2.

Tanto premesso, parte convenuta assume che il diritto azionato dall'attrice si è prescritto in quanto la querela è stata proposta in data 5.06.2008 e l'atto di citazione è stato notificato il 3.04.2014, vale a dire oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 2947 c.c. riguardo al diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c.

L'eccezione è fondata.

I fatti di cui l'attore assume l'illiceità sono riconducibili al comportamento di natura diffamatoria che la convenuta avrebbe tenuto nel proporre querela nei suoi confronti e, prima ancora, nell'inviare a vari Enti lettere denigratorie della sua immagine e di diffida ad intrattenere rapporti con lui, oltre che nel richiedere un pignoramento mobiliare presso la biglietteria degli eventi organizzati dalle associazioni da lui rappresentate, con diffusione pubblica di una cattiva immagine delle stesse.

L'attore allega inoltre di avere subito un danno patrimoniale a partire dall'anno 2008 dovuto alla cessazione e/o riduzione, da parte della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca, dei contributi versati fino all'anno prima alle associazioni da lui rappresentate, nonché al rifiuto del Teatro Verdi di Montecatini Terme di mettere a disposizione di tali associazioni il teatro per la rappresentazione di vari concerti, con conseguente danno per lucro cessante.

Quanto al danno non patrimoniale conseguente alla lesione della propria immagine e di quella delle associazioni da lui rappresentate, l'attore deduce che la stessa si è concretizzata, prima, attraverso le lettere inviate dalla convenuta agli Enti (segnatamente, la lettera datata 2 gennaio 2006 e la raccomandata a.r. datata 10 maggio 2006, in atti) e al Teatro Verdi di Montecatini Terme (lettera non meglio precisata e non prodotta in giudizio), successivamente, attraverso la querela presentata in data 5.06.2008.

In altre parole, i danni patrimoniali lamentati dall'attore sarebbero sorti nell'anno 2008 e quelli non patrimoniali già dall'anno 2006, "aggravandosi" nel 2008 a seguito della proposizione della querela e permanendo fino ad oggi.

In proposito occorre far chiarezza sulla natura giuridica dei danni in questione, in quanto la protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta (asseritamente) illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato dal momento in cui si produce.



Indubbiamente, la fattispecie in esame integra un'ipotesi di illecito istantaneo ad effetti permanenti, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. – la cui interpretazione comporta, per pacifica giurisprudenza, il necessario coordinamento con gli artt. 2043 e 2935 c.c. – decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata.

Ne discende pertanto che, nel caso di specie, il diritto azionato dall'attore si è prescritto, la domanda risarcitoria essendo stata proposta oltre cinque anni dopo il sorgere sia del lamentato danno patrimoniale, sia del lamentato danno non patrimoniale.

Per completezza espositiva, va osservato che la pubblicazione della sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Lucca (di condanna del Colombini per il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p.) sui quotidiani il “Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “La Nazione”, non può assumere alcuna rilevanza giuridica, trattandosi di condotta (peraltro assolutamente lecita) posta in essere da soggetti terzi e non dalla convenuta.

Stante la prescrizione del diritto, la domanda risarcitoria attorea va dunque respinta.

§ 3.

Peraltro, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. avanzata dalla convenuta.

La condanna d'ufficio della parte soccombente ex art. 96 comma 3, c.p.c. presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino – come nella fattispecie – elementi obbiettivi dai quali desumere il dolo o quantomeno la colpa grave, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.

In proposito va evidenziato che l'attore ha proposto l'azione risarcitoria a seguito del suo proscioglimento per il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., il cui procedimento penale era scaturito dalla proposizione di una querela da parte della convenuta, circostanza che esclude *in nuce* la ricorrenza di colpa grave e ancor più di mala fede nel promuovere l'azione.

Non deve, infatti, confondersi (come invece sembra fare la convenuta) il profilo giuridico dell'illecito civile indubbiamente posto in essere dall'attore (quale effettivo Presidente della The Caledonian Academy of Tuscany, tale essendosi egli stesso qualificato all'Ufficiale Giudiziario), con quello dell'illecito penale, che è stato definitivamente accertato non sussistere. Ne discende, pertanto, la legittimità in astratto dell'azione risarcitoria per la condotta diffamatoria inerente l'attribuzione di un reato non commesso.



§ 4.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'attore. Dette spese sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018). La determinazione del compenso viene effettuata secondo il valore stabilito nei parametri forensi in relazione al valore della controversia, tenuto conto dell'opera prestata e della non particolare complessità delle questioni giuridiche dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

- 1) rigetta tutte le domande proposte dall'attore;
- 2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
- 3) condanna Colombini Andrea, in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione culturale "PUCCINI E LA SUA LUCCA" e dell'associazione culturale "PUCCINI E LA SUA LUCCA FESTIVAL", a rimborsare alla convenuta Fondazione Festival Pucciniano le spese di lite, liquidandole in complessivi € 17.250,00, di cui € 15.000,00 per compenso di avvocato ed € 2.250,00 per rimborso spese generali, oltre CAP e IVA come per legge.

Lucca, 18 settembre 2018

Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli

